

Visto l'art. 84, comma 5, D.L. 18/2020;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020 la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame il nominato in epigrafe ha chiesto accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della perdurante inerzia e/o inadempimento della Regione Campania, in ordine alle istanze inviate a mezzo pec in data 9 maggio 2018 e reiterate il 28 novembre 2019, con le quali comunicava di non accettare l'indennità di espropriazione offerta, di volersi avvalere della procedura di cui all'art. 21 co. 2 del DPR n. 327/2001, e, al contempo, indicava quale tecnico di parte l'ing. Coccozza Gennaro, invitando l'autorità espropriante a nominare il proprio.

1.1 Ha precisato, altresì, che, a fronte di tale richiesta espressa, né la Regione, né il beneficiario dell'esproprio hanno dato luogo alla costituzione del Collegio deputato ai sensi dell'art. 21 del TU espropri alla determinazione dell'indennità definitiva.

1.2 Ciò posto, l'odierno ricorrente ha concluso chiedendo all'intestato Tribunale la condanna dell'Amministrazione intimata a concludere il procedimento, procedendo alla nomina di due tecnici, di cui uno in persona del già designato – per il ricorrente – Ing. Coccozza Gennaro.

2. Nella mancata costituzione della Regione, alla Camera di Consiglio del 21 aprile 2020 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

3. Il ricorso è fondato.

4. *In limine* va precisato che correttamente il ricorrente ha esperito ricorso avverso il silenzio, posto che, in adesione alla prevalente giurisprudenza, esso può applicarsi con riferimento “*all’obbligo della p.a. di provvedere in ordine all’istanza del ricorrente di attivazione del sub-procedimento di cui all’art. 21, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327*”, e ciò perché “*in tali casi, il procedimento ex art. 31 e 117 cpa è finalizzato (unicamente) ad ottenere che la p.a. ponga in essere un*

incombente procedimentale (nomina dell'esperto, etc) ed interseca una posizione di interesse legittimo del privato, conoscibile dal GA” (cfr. Cons. St., Sez. IV, n. 858/2016).

4.1 Ciò posto, il Collegio rileva che allo stato non risulta concluso il procedimento avviato *ex art. 21, comma 3, T.U. Espropri dal ricorrente*, non essendo intervenuta né la nomina da parte della Regione dei due membri della terna peritale (da designarsi a cura delle ditte espropriate e della medesima autorità espropriante), né risulta stabilito un termine per l'accettazione e il deposito della perizia da cui si evinca la stima del bene, come espressamente imposto dall'art. 21, comma 3, D.P.R. 327/2001.

4.2 Il ricorso va quindi accolto, dovendo accertarsi l'illegittimità *in parte qua* del silenzio serbato dall'amministrazione, cui va ordinato di provvedere alla conclusione del procedimento di nomina del Collegio peritale, all'uopo fissandosi un termine per la definitiva conclusione del procedimento, non superiore a 90 giorni, decorrente dalla nomina del terzo membro del Collegio peritale da parte del Presidente del Tribunale, per il deposito della relazione di stima del bene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 3, del DPR 327/2001.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sez. V, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, ordinando all'amministrazione resistente di provvedere alla nomina richiesta, con fissazione di un termine per la definitiva conclusione del procedimento, non superiore a 90 (novanta) giorni - da computarsi a decorrere dalla nomina del terzo membro del Collegio peritale da parte del Presidente del Tribunale - per il deposito della relazione di stima del bene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 3, del DPR 327/2001.

Condanna la Regione Campania alla refusione delle spese di lite nei confronti della

parte ricorrente che liquida in € 1.000,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020, con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 84 comma 6 D.L. 18/2020, con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Diana Caminiti, Consigliere

Maria Grazia D'Alterio, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Maria Grazia D'Alterio

IL PRESIDENTE

Santino Scudeller

IL SEGRETARIO